



BLU SIDE ASD

Codice fiscale 97830820581
Partita iva 13276541003
via Gian Giacomo Porro, 8
00197 Roma, RM

Statuto BLU SIDE – Associazione Sportiva Dilettantistica

Denominazione

ART. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "BLU SIDE Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve "BLU SIDE A. S. D.", d'ora innanzi, per brevità BluSide o l'Associazione. La denominazione sociale, potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Sede

ART. 2

La "BLU SIDE A. S. D." ha sede in 00197 Roma in via Gian Giacomo Porro, 8

La BluSide potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.

ART. 3

La BluSide è apolitica, aconfessionale, persegue l'inclusione sociale, nega le diversità e non ha alcun fine di lucro.

La BluSide è ispirata ai principi di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti e doveri di tutti gli associati, sull'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati.

Durata

ART. 4

La BluSide ha durata illimitata.

Essa può essere sciolta solo con delibera dell'assemblea dei Soci a maggioranza.

Scopo

ART. 5

L'Associazione ha come scopo l'esercizio in via stabile e principale la promozione e la pratica dell'attività sportiva, attività di tipo aggregativo statiche o in movimento il cui programma può prevedere escursioni o giri turistici caratterizzanti il godimento della natura e con lo scopo di generare il benessere psico-fisico dei partecipanti, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nel settore delle attività sportive la BluSide si propone di diffondere la pratica sportiva per tutti in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità.

Per il raggiungimento degli scopi sociali fa proprie tutte le Attività Sportive disciplinate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, Alpinismo, Arrampicata Sportiva, Atletica Leggera, Attività Subacquee, Biliardo, Bocce, Calcio, Canoa, Canottaggio, Ciclismo, Freccette, Ginnastica, Motociclismo, Nuoto, Orientamento, Pallavolo, Pesca Sportiva, Scacchi, Sci, Sport Acquatici, Vela nelle loro varie declinazioni.

In generale essa opera per il raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso fini sportivi dilettantistici, ricreativi e culturali per il soddisfacimento degli interessi dei Soci e promuove attività di tipo assistenziale e di volontariato a sostegno della salute e nell'interesse delle persone.

Tra gli scopi dell'Associazione rientrano anche:

1. la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, etc.), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;
2. l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport di cui al presente articolo;
3. organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

BluSide intende agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a rischio, ovvero anche a carattere agonistico, se del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I. e del S.I.P.. BluSide intende affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive, anche paralimpiche, riconosciuti dal CONI e dal CIP.

BluSide accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell'Ente o Federazione a cui si affilierà, accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART. 6

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi istituzionali.

Pertanto potrà compiere tutti gli atti volti a concludere operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione dei suddetti scopi o ad essi attinenti.

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, propone di:

- a) praticare e propagandare l'attività sportiva, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati;
- b) può inoltre, organizzare, indire manifestazioni e gare;
- c) istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- d) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport;
- e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- f) gestire impianti, propri o di terzi, campi e strutture sportive di vario genere;
- g) organizzare attività ricreative, culturali e/o turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- h) impegnarsi in attività dal contenuto sociale per il benessere psico-fisico dei Soci e del prossimo;
- i) organizzare incontri e corsi per la salute, la prevenzione dalle malattie o infortuni e la preparazione alla prestazione di soccorsi;
- j) organizzare attività di team building aziendale che verrà inquadrato come attività commerciale e non istituzionale;



ART. 7

Con riferimento al merchandising e all'utilizzo del marchio dell'Associazione si specifica, in merito all'abbigliamento sportivo, che esso potrà essere diffuso nelle seguenti occasioni e modalità:

- merchandising societario - l'abbigliamento sportivo con logo "BluSide" potrà essere esclusivamente diffuso ai Soci nei seguenti casi: i) come omaggio al raggiungimento dei "punti fedeltà" di cui al seguente art. 9; ii) in uso gratuito in occasione della partecipazione ad eventi di particolare rilevanza;
- merchandising di team building – l'Associazione potrà produrre materiale specifico ad hoc, che verrà regolarmente fatturato assieme alle attività di team building; in ogni caso, il materiale dedicato alle attività di team building dovrà essere differente rispetto al materiale di merchandising societario.

ART. 8

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A titolo esemplificativo e non esaustivo la BluSide potrà svolgere l'attività secondaria di cessione di articoli sportivi, bevande, alimenti ai propri tesserati e/o associati, di raccolta fondi nonché attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo.

Entrate

ART. 9

I proventi della BluSide sono costituiti:

- dalle quote associative annuale dei Soci deliberate dall'assemblea;
- dalle quote di iscrizione dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dalle quote e/o dei contributi di partecipazione alle attività dei Soci e dei tesserati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;
- dai proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- dai proventi derivanti da prestazioni di servizi o somministrazioni, cessione beni, a associati, tesserati, partecipanti e a terzi;
- da eventuali contributi straordinari dei Soci;
- da eventuali attività di raccolta fondi
- da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Divieto di distribuzione degli utili

ART. 10

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Soci

ART. 11

Possono associarsi alla BluSide tutti i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in Italia, compresi i minori di età.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni e società che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

La BluSide è composta:

- dai Soci Fondatori partecipanti all'atto costitutivo della BluSide;
- dai Soci Onorari i quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi, per eminenti servizi resi alla Blu Side o per le spiccate capacità organizzative senza che presentino alcuna domanda;
- dai Soci Ordinari i quali sono ammessi a domanda.



Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta attraverso il form

<https://www.bluside.it/webapp/iscrizione.aspx>, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I soggetti collettivi che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione al consiglio direttivo firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di domanda di ammissione a Socio da parte di un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Quest'ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato entro tre mesi dalla domanda di ammissione dello stesso.

Tutti gli associati mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative previste per il funzionamento della BluSide, pena la decadenza.

Diritti

ART. 12

La qualità di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, all'utilizzo delle attrezzature sportive e godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Il Socio ha diritto ad un voto

Il Socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, al pagamento del contributo associativo annuale e al contributo economico per la partecipazione alle singole attività sociali e sportive.

Il Socio maggiorenne partecipa alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, di eventuali regolamenti e per l'elezione dei membri dell'organo direttivo.

Tutti i Soci hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni previste dall'Art. 18, 26 e seguenti, ivi compresa la nomina degli organi sociali, l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario.

La partecipazione dei Soci alla vita associativa non è temporanea.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti.

Art. 13

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Con lo scopo di far prosperare l'Associazione sia in termini di immagine, che di risultati sportivi, che in termini di spirito di appartenenza, Il contributo annuale può rimanere invariato o aumentare, da statuto non potrà diminuire.

Al Socio verrà riconosciuto il contributo annuale d'ingresso finché manterrà attivo il proprio status di Socio con continuità e fedeltà. Qualora dovesse interrompere il proprio status, ammesso che non

siano più in essere le motivazioni per cui ha perso il proprio status, potrà effettuare nuova richiesta e rientrare al costo associativo del momento.

Tale quota non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Responsabilità dei Soci

Art. 14

I Soci sono responsabili del proprio operato, sia sotto l'aspetto civile che penale.

Dal punto di vista civilistico il Socio è coperto da un contratto assicurativo previsto dall'Ente di Promozione Sportiva in essere.

Ogni istruttore ha una assicurazione aggiuntiva che copre le proprie responsabilità civili verso gli altri associati.

Ogni associato può documentarsi su clausole e limiti dei contratti assicurativi stipulati ed è propria responsabilità richiedere, a proprio carico, eventuali estensioni aggiuntive qualora ritenesse questi limiti insoddisfacenti.

Art. 15

Ogni Socio, per ogni singola attività, potrà guadagnare "punti fedeltà", i quali potranno essere utilizzati:

- per lo svolgimento di ulteriori attività sportive;
- per entrare in possesso del materiale societario previsto dal precedente Art. 7.

Recesso - Esclusione

ART. 16

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, recesso, morosità, esclusione o a causa di morte del Socio.

ART. 17

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto o tramite PEC (bluside@fcpec.it) al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale che deve avvenire al massimo entro il 31.12 dell'anno in corso. In ogni caso il Socio non in regola con il versamento del contributo annuale sarà considerato in uno stato sospeso e non potrà partecipare a nessuna iniziativa associativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Nel caso di esclusione per morosità, al Socio verrà azzerato l'ammontare dei "punti fedeltà" maturati fino al momento dell'esclusione e verrà azzerato il costo della quota annua.

ART. 18

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari, mediante lettera raccomandata o mediante ogni strumento idoneo al raggiungimento dello scopo, motivandone la causa della stessa.

Il Socio interessato dal provvedimento ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.



L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Unica eccezione è rappresentata nell'ipotesi di cui l'Art. 11 lett. b del presente statuto, per cui il Socio moroso del versamento del contributo annuale perde la qualifica di Socio se non adempia al pagamento della stessa nel termine perentorio del 31.12.



Strumenti di comunicazione

ART. 19

L'Associazione si avvarrà di sistemi di comunicazione tecnologicamente avanzati per svolgere le proprie attività compatibilmente con le abitudini moderne dei Soci. Prediligerà strumenti di comunicazione quotidiana che permettano di alimentare rapporti sociali forti e condividere messaggi e commenti piuttosto che i tradizionali salotti, limitando gli incontri, se non diversamente proposto, a momenti pratici in cui concentrarci su un obiettivo o performance.

Nello specifico gli strumenti ufficiali di comunicazione dell'associazione sono:

- GRUPPO FACEBOOK <https://www.facebook.com/groups/BluSide> La BACHECA dell'Associazione nella quale vengono pubblicate con largo anticipo tutte le attività istituzionali, comunicazioni associative, messaggi e commenti dei vari soci;
- AREA PERSONALE <https://www.bluside.it/webapp/login.aspx> A cui hanno accesso esclusivamente i Soci, registrati in regola con la quota associativa. L'area personale è lo strumento attraverso cui si conferma la presenza a qualsiasi genere di evento, riunione assemblea o si fa richiesta di conversione dei punti fedeltà in crediti sportivi o abbigliamento societario. Nell'area personale è presente l'estratto conto delle attività svolte e i punti fedeltà accumulati;
- WEBCONFERENCE <https://webconference.secure.fcworkgroup.net/> lo strumento di video conferenza che viene utilizzato per permettere di partecipare ad assemblee o seminari formativi da remoto;

Modalità di trasferimento di denaro

ART. 20

Le modalità di trasferimento di denaro tra il Socio e l'Associazione devono avvenire esclusivamente in maniera tracciata, è tassativamente vietato utilizzare denaro contante.

Le modalità di pagamento riconosciute sono:

- PAY PAL attraverso l'area personale, comporta la transazione e la registrazione immediata all'evento;
- BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato alla Blu Side ASD. Comporta la registrazione all'evento solo all'effettivo ricevimento del bonifico da parte dell'associazione;
- CARTA DI CREDITO utilizzabile esclusivamente per eventuali saldi, rimborsi spese, spese straordinarie, conguagli;

Tesserati

ART. 21

I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva/Federazioni a cui l'Associazione li affilierà che intendano partecipare ai corsi, alle manifestazioni, gare, ecc., ecc. promosse dall'Associazione dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e dei costi di gestione degli eventi promossi.

Le uniche figure che eventualmente potranno ricevere un compenso sono:

- Trainers per la formazione e la certificazione degli istruttori;
- Istruttori certificati;
- Atleti che la BluSide ritiene necessario sostenere nel loro percorso sportivo;

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 22

L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, di produzione, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione anche di natura commerciale;

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

ART. 23

L'Associazione ha intenzione di svolgere attività benefiche mediante raccolta del 5x1000 devoluto alla stessa. Ai fondi raccolti mediante tale devoluzione all'Ente, rendicontati secondo le disposizioni normative, verrà dedicata un'assegnazione specifica dall'Assemblea, nel momento in cui diventeranno di importo rilevante ovvero quando superano un importo pari ad euro 1.000 €.

Esercizio Sociale

ART. 24

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.


Organi dell'Associazione

ART. 25

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente
- e) il Segretario

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per il periodo determinato. Tutti gli organi dell'Associazione sono rieleggibili.



Assemblee

ART. 26

L'assemblea dei Soci è sovrana.

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea, convocata e costituita secondo le norme del presente Statuto, vincola con le sue deliberazioni tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Socio.

Convocazione

ART. 27

L'assemblea è convocata:

- dal presidente in carica;
- dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario;
- a richiesta della maggioranza degli associati con diritto di voto in regola con le quote associative.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione sul Gruppo Facebook dell'Associazione.

La comunicazione deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia) dell'incontro, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

È facoltà del Presidente ricorrere anche a modalità aggiuntive di avviso di convocazione dell'Assemblea tramite l'affissione dell'avviso nei luoghi ove si svolgono le attività, o con l'invio di lettera semplice, fax, telegramma, e-mail o PEC.

La spedizione dell'avviso, in questi casi, avverrà almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si svolgeranno, generalmente, mediante "WEB CONFERENCE".

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Art. 28

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. In assenza del Segretario, la nomina di quest'ultimo è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Diritto di voto

Art. 29

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto i Soci maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo di cui al secondo comma dell'Art. 2538 del C.C.

In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Assemblea Ordinaria

ART. 30

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'anno successivo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo dei Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Rientrano nella competenza dell'assemblea:

- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo (assemblea ordinaria);
- le modifiche dello statuto (assemblea straordinaria);
- la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori (assemblea straordinaria);
- tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Blu Side riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza dei Soci presenti.

Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai Soci presso la sede della Blu Side.

Assemblea straordinaria

Art. 31

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Rientrano nella competenza dell'assemblea:

Le delibere delle Assemblee straordinarie sono valide a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei Soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci presenti per la delibera di scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 21 del Cod. Civ..

Consiglio Direttivo

ART. 32

BluSide è amministrata dal Consiglio Direttivo, che è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni è composto da tre membri scelti fra i Soci maggiorenni.

Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ed eventualmente altre figure quali il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo pubblicazione sul Gruppo Facebook dell'Associazione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;



- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.



Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

I Consiglieri delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio Direttivo, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

I poteri di amministrazione potranno essere attribuiti ai consiglieri, sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti ai consiglieri in via congiunta.

La revoca dei componenti del Consiglio Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta di tutti gli associati con diritto di voto.

Per la candidatura a Presidente è necessaria un'anzianità di Socio di almeno tre anni; di due anni per le altre cariche.

È fatto divieto agli amministratori della Blu Side di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Art. 33

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 34

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Segretario

Art. 35

Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Predispose il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Svolge le funzioni di Segretario delle Assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo, curando la tenuta dei relativi verbali. Assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali conservati presso la sede sociale devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione. In caso di dimissioni del Segretario, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un sostituto.

Poteri

ART. 36

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale, sia negoziale, sia giudiziale, della BluSide ed il relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo incarico il Presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria della BluSide, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo alla loro approvazione.

Quota Sociale

ART. 37

La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è soggetta a rivalutazione.

Prestazioni dei Volontari

ART. 38

La BluSide potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Alle prestazioni dei volontari si applicano le disposizioni previste dall'art.29 del Decreto Legislativo 36/2021 e dall'art.17 del Decreto Legislativo 117/2017.

Tesserati

ART.39

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell'ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con la BluSide e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici; Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata la BluSide, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Scioglimento

ART. 40

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della BluSide, l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o più liquidatori, scelto/i anche fra i non Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 41

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra Soci e l'Associazione dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale: verrà nominato un Collegio arbitrale composta da 3 (tre) membri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (bluside@fcpec.it) da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso la sede sociale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

Norma finale

Art. 42

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge e normative vigenti in materia d'associazionismo, lo Statuto ed i regolamenti del CONI, del CIP, degli Enti di promozione sportiva.


* * *

Il presente STATUTO si compone di 42 Articoli ed è stampato su 12 pagine numerate.

È stato elaborato e approvato dal Consiglio Direttivo BLU SIDE, in data 30 ^{giugno} ~~luglio~~ 2024, in ottemperanza a quanto votato dal Parlamento Italiano, con la Legge n. 86 dell'8 agosto 2019 e al Decreto Legislativo 36/2021 di attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, disponenti paletti precisi per gli Statuti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ponendo dei limiti temporali, dapprima al 31/12/2023 e successivamente spostati al 30/06/2024, alle ASD e alle SSD per gli adeguamenti degli Statuti.

Questo nuovo STATUTO di BLU SIDE ASD è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci mercoledì 31 luglio 2024 alle 15:47.

Il Presidente
Stefano Fossati Monteatici Viscontini



| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio territoriale di Roma 1 Trastevere | N. 2321 Serie 3 Data 08 AGO 2024 | REGISTRATO CON EURO 286.00 | IL DIRIGENTE |
|--|---|---|---------------------|

